



*Ai Dirigenti
Regionali, Provinciali e
Territoriali del
SINALP
Loro Sedi*

*Ai Responsabili dei
Centri Raccolta
e Sedi Periferiche
del CAF SINALP Srl
Loro Sedi*

*Ai Responsabili
delle Sedi
CAA SINALP Srl
Loro Sedi*

Prot. n. 181/2020

Oggetto: Disposizioni per la Cassa integrazione ordinaria ed in deroga a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia".

Con la presente circolare, mi prego di comunicare alle *SS.VV.*, in indirizzo, che il **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia"**, ha esteso la **Cassa integrazione ordinaria** e la **Cassa integrazione in deroga all'intero territorio nazionale**, per tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi. Quindi, i Datori di lavoro, comprese le Aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono chiedere la **Cassa integrazione guadagni in deroga per la durata massima di 9 settimane**. Tale possibilità viene concessa anche alle Imprese che già beneficiano della "Cassa Integrazione Straordinaria".

Il Decreto Legge "Cura Italia" si occupa, in prima battuta, delle Aziende già coperte dalla **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)** e dell'Assegno Ordinario, in quanto sono previste norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e Assegno ordinario.

SEDE NAZIONALE

Viale Beethoven, 63 int.2 - 00144 Roma

Tel. 06.58310827 - 06.58364079 - 06.58343028 - Fax 06.58343020

segreteria nazionale@sinalp.it - info@cafsinalp.it - direzione generale@caasinalp.it

Premesso che, il CIGO e l'Assegno ordinario sono strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell'attività lavorativa, brevemente, qui di seguito si riportano le condizioni per la loro applicazione, previste prima della entrata in vigore del **Decreto Legge "Cura Italia"**.

1) **La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (GIGO)**

Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D. Lgs. 148/2015) è pari **all'80% della retribuzione** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a **eventi transitori e non imputabili all'impresa** o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

2) **L'Assegno Ordinario**

L'Assegno Ordinario, di importo almeno pari all'integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai **Fondi di solidarietà** (artt. 26 e seguenti del D. Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, in relazione ai Datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Le causali per la concessione dell'assegno da parte dei "Fondi di Solidarietà Bilaterali" sono quelle previste per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, nonché quelle richieste per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ossia riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà.

L'Assegno ordinario viene erogato anche dal **Fondo di Integrazione Salariale** per i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non hanno costituito Fondi di Solidarietà Bilaterali o Fondi di Solidarietà Bilaterali alternativi, nel caso in cui datori di lavoro occupino mediamente più di 15 dipendenti, per le stesse causali previste per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Invece, il Decreto Legge "**Cura Italia**" all'art. 19 prevede che:

- i Datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "**emergenza COVID-19**";

SEDE NAZIONALE

Viale Beethoven, 63 int.2 - 00144 Roma

Tel. 06.58310827 - 06.58364079 - 06.58343028 - Fax 06.58343020

segreteria@caasinalp.it - info@cafsinalp.it - direzione@caasinalp.it

- non è necessario stipulare l'**accordo sindacale** ordinariamente previsto;
- si è esonerati dall'osservanza del **procedimento di informazione e consultazione sindacale** ex art. 14 del D. Lgs. 148/2015, ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;
- si è dispensati anche dal rispetto dei **limiti temporali** normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione) o per quella di Assegno Ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) (art. 15, comma 2, e art. 30, comma 2, del medesimo D.L. gs. 148/2015).

La richiesta di **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria** e/o di **Assegno Ordinario** può essere inoltrata per periodi decorrenti dal **23 febbraio 2020**, per una **durata massima di 9 settimane** e, comunque, entro il mese di **agosto 2020**.

I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del **23 febbraio 2020**. La domanda deve essere presentata **entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e Assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle **durate massime complessive** previste dall'articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015. Inoltre sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la **contribuzione addizionale**.

L'Assegno ordinario è concesso anche ai Lavoratori Dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, su istanza del datore di lavoro. Infine, con le stesse modalità, è garantita l'erogazione dell'Assegno ordinario da parte dei "Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi".

SEDE NAZIONALE

Viale Beethoven, 63 int.2 - 00144 Roma

Tel. 06.58310827 - 06.58364079 - 06.58343028 - Fax 06.58343020

segreteria nazionale@sinalp.it - info@cafsinalp.it - direzione generale@caasinalp.it

Tuttavia, è previsto un limite massimo di spesa, mediante un monitoraggio effettuato periodicamente da parte dell'INPS.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

Inoltre, il Decreto "*Cura Italia*" prevede anche per le altre aziende prive di tutela che sia concessa la Cassa integrazione in deroga. Il predetto Decreto all'art. 22 fa salve le previsioni di cui agli articoli 15 e 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, relative rispettivamente alla Cassa integrazione in deroga nella **zona rossa** (Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella **zona gialla** (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

Quindi, possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle **aziende con 1 solo dipendente**, ma sono **esclusi i datori di lavoro domestico**.

Poi le Regioni e Province autonome devono stipulare, preventivamente, un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. **L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.**

Si precisa, che non si tratta di un accordo sindacale, ma di **accordo quadro**, stipulato in sede regionale, nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale.

Inoltre, il Decreto "*Cura Italia*" per i trattamenti di **Cassa Integrazione Salariale in deroga** prevede che:

- possono essere chiesti alla Regione e alle Province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo **non superiore a 9 settimane**;
- sono concessi con **decreto delle Regioni e delle province autonome** interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

SEDE NAZIONALE

Viale Beethoven, 63 int.2 - 00144 Roma

Tel. 06.58310827 - 06.58364079 - 06.58343028 - Fax 06.58343020

segreteriaNazionale@sinalp.it - info@cafsinalp.it - direzioneGenerale@caasinalp.it

Sarà poi l'INPS ad erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto, mentre per i Lavoratori è riconosciuta la **“contribuzione figurativa”** e i relativi oneri accessori. Si evidenzia, altresì, che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'Impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa **la fruizione delle ferie residue**.

Infine, si precisa che il Decreto *“Cura Italia”* prevede il passaggio da una procedura all'altra nei seguenti casi:

1) Passaggio dalla CIGS al trattamento ordinario

L'art. 20 del citato Decreto prevede che per le aziende, le quali hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo **non superiore a 9 settimane**.

2) Passaggio dall'Assegno di Solidarietà all'Assegno Ordinario

Analogamente a quanto disposto per le Aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, l'art. 21 del Decreto *“Cura Italia”* introduce, per i datori di lavoro iscritti al **Fondo di integrazione salariale** che hanno già in corso un Assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di Assegno ordinario per un periodo **non superiore a 9 settimane**.

A titolo semplificativo si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa delle recenti disposizioni normative in parola.

Ambito territoriale	Decreto	Istruzioni
Zona rossa (Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò)	Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 (articolo 15)	INPS, Circolare n. 38 del 12 marzo 2020
Zona gialla (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)	Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 (articolo 17)	INPS, Circolare n. 38 del 12 marzo 2020
Intero territorio nazionale (fatto salvo quanto previsto per la zona rossa e per la zona gialla)	Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (articolo 22)	Circolare in corso di emanazione

SEDE NAZIONALE

Viale Beethoven, 63 int.2 - 00144 Roma

Tel. 06.58310827 - 06.58364079 - 06.58343028 - Fax 06.58343020

segreteria@inasinalp.it - info@inasinalp.it - direzione@inasinalp.it

Infine, a mero titolo esemplificativo ed esaustivo, corre l'obbligo evidenziarVi, altresì, le modalità e le causali per l'accesso ai benefici a sostegno delle Aziende per la fruizione della Cassa Integrazione a causa dell'emergenza epidemiologica da "**COVID-19**".

Cassa Integrazione in "zona rossa", semplificazioni solo per il Nord Italia

Il Decreto Legge n. 9/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020, ha introdotto " *misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", adottate con il DPCM 1° marzo 2020. Tale decreto ha individuato all'allegato 1 una cd. "**zona rossa**" all'interno della quale le imprese possono accedere alla cassa integrazione in maniera semplificata, ossia senza l'accordo sindacale.

Nonostante siano stati successivamente emanati altri decreti, in particolare i DPCM 8 e 9 marzo 2020 – che hanno di fatto ampliato la "zona rossa", facendo diventare l'Italia intera "zona protetta", le misure speciali di sostegno al reddito riguardano solamente i territori indicati nel suddetto allegato.

Cassa Integrazione in "zona rossa" le causali

Le domande di **Cassa Integrazione Ordinaria** e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata "*COVID-19 d. l. n. 9/2020*", esclusivamente nei seguenti casi:

- se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi siti nei Comuni del citato Allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020;
- se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocati al di fuori dei Comuni del citato allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa stessa.

Cassa integrazione in "zona rossa", modalità di presentazione domanda

La domanda per accedere alle prestazioni di **cassa integrazione ordinaria** e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS, cliccando sulla voce "*Servizi per aziende e consulenti*" e successivamente su "*CIG e Fondi di Solidarietà*".

Per quanto concerne la **Prestazione di Assegno Ordinario**, unitamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata anche la dichiarazione di responsabilità. Tale documento attesta che:

SEDE NAZIONALE

Viale Beethoven, 63 int.2 - 00144 Roma

Tel. 06.58310827 - 06.58364079 - 06.58343028 - Fax 06.58343020

segreteriaNazionale@sinalp.it - info@cafsinalp.it - direzioneGenerale@caasinalp.it

- l'unità produttiva per la quale è presentata l'istanza è attiva alla data del **23 febbraio 2020** ed è ubicata nei territori della zona rossa;
- i lavoratori per i quali si richiede l'**Integrazione Salariale** sono in forza all'azienda alla data del **23 febbraio 2020**;
- i lavoratori per i quali si richiede l'integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all'interno dei comuni della zona rossa.

Infine, l'INPS ricorda che per le aziende le quali si trovano in "zona rossa" ed hanno in corso la CIGS possono optare per la CIGO con causale "*COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n. 9/2020*".

Nel restare a Vs disposizione per ulteriori informazioni e/o aggiornamenti in merito, porgo cordiali saluti.

Roma, 18 marzo 2020



Il Segretario Nazionale Confederale

SEDE NAZIONALE

Viale Beethoven, 63 int.2 - 00144 Roma

Tel. 06.58310827 - 06.58364079 - 06.58343028 - Fax 06.58343020

segreteria nazionale@sinalp.it - info@cafsinalp.it - direzione generale@caasinalp.it